

## MINISTERO DELLA SALUTE

### DECRETO 9 Aprile 2004 (GU n. 146 del 24-6-2004)

Non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva, in attuazione della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6;

Vista la decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva amitraz nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che contengono tale sostanza attiva, a conclusione delle procedure previste dal regolamento CEE n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CE n. 2266/2000 della Commissione;

Visto in particolare il punto 8 delle premesse della suddetta decisione secondo il quale, sulla base delle valutazioni effettuate, i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione non sono conformi ai requisiti specificati all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE;

Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria, stabilendo inoltre un termine per lo smaltimento delle scorte esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 della decisione della Commissione 2004/141/CE del 12 febbraio 2004, il periodo di moratoria per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz deve essere il piu' breve possibile;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza attiva amitraz non e' iscritta nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz, elencati nell'allegato al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 13 agosto 2004.

Art. 3.

1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz e' consentita fino al 12 agosto 2005.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 2004

Il Ministro: Sirchia

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2004  
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 28

Allegato

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AMITRAZ

----> Vedere tabella a pag. 29 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI REVOCATI  
A BASE DELLA SOSTANZA ATTIVA AMITRAZ

nomeprod	numregistr	dataregis	impresa
AMY	010945	05/06/01	AGROWIN BIOSCIENCES S.R.L.
BUMETRAN	002505	04/04/77	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MITAC 20 CE	005473	03/10/83	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BUMETRAN HF	008297	04/06/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BUMETRAN TOP	009499	10/02/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MITAC TOP	009500	10/02/98	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MIMOS	011536	15/01/03	CHEMIA S.P.A.
BYEBYE 200	009353	15/09/97	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
SAMBA	009775	01/10/98	CHIMAC-AGRIPHAR S.A.
ZAMIR 216	009158	14/03/97	CHIMIBERG S.R.L.
SPIDERBUG	010554	20/07/00	COMMERCIAL QUIMICA MASSO' S.A.
AMSTAR	008331	15/06/93	FMC CHEMICAL SPRL
MITRAN S	009261	12/06/97	ISAGRO ITALIA S.R.L.
PARSEC	010003	29/03/99	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
NADIR	010360	08/03/00	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
PARSEC 75 WDG	011205	22/02/02	MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS
AMIR	011181	05/02/02	SARIAF S.P.A.
BYP	011612	20/02/03	SCAM S.R.L.
EDRIZAR	002439	31/01/77	SIAPA S.R.L.
EDRIZAR COMBI	006564	21/11/85	SIAPA S.R.L.
TAMIRAZ EC	010269	10/01/00	SOCOA TRADING S.R.L.

04A06499

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 24 maggio 2004.

**Scioglimento della cooperativa a r.l. «C.A.P.O.B.», in Pisticci.**

**IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO  
DI MATERA**

Visto l'art. 2545-septiesdecies, primo comma, del codice civile che recita «l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione»;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1, comma primo, del decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, con il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, centrali e periferici, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione del 30 novembre 2001;

Visto il verbale di revisione cooperativa del 10 ottobre 2003, redatto nei confronti della società cooperativa a r.l. C.A.P.O.B., con sede in Pisticci da cui risulta che la cooperativa medesima trovasi nella ipotesi prevista dal precitato primo comma dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile;